

**Verbale**  
**Tavolo Tecnico MiFID II**  
**26 maggio 2021**

Il giorno 26 maggio 2021 alle ore 12.00 si è riunito, esclusivamente in video/audio conferenza, il Tavolo Tecnico MiFID II per discutere il seguente Ordine del Giorno:

- *Knowledge & Competence*, SFDR e Quick Fix MiFID II;
- varie ed eventuali.

Sono collegati in video/audio conferenza:

Enrico Tupone	AIBE
Orsola Comiotto	AIBE
Mara Marcandalli	Bayerische Landesbank
Marco delli Guanti	Bi Regulatory
Elena De Franceschi	Bi Regulatory
Marco Sturaro	BNY Mellon
Fabrizia Sfondrini	Ca-Cib
Enrico Albergati	Ca-Cib
Mara Scova	Citibank
Fabiola Venditto	Deutsche Bank
Maria Rosa Molino	HSBC
Maria Boccia	MUFG
Stefano Bascelli	Nomura
Giovanni Paolini	Nomura
Silvia Ricci	Société Générale
Francesca Crucitti	Western Union

Aprire la riunione il Segretario Generale di AIBE, il dott. Enrico Tupone, il quale, illustrato agli Associati l'ordine del giorno, cede la parola, d'accordo con l'avv. Maria Rosa Molino, presidente della Commissione *Compliance* e con l'avv. Marco delli Guanti, *Managing Partner* di BI Regulatory, alla dott.ssa Silvia Ricci, *Deputy Head of Compliance Director* di Société Générale.

Prende, dunque, la parola la dott.ssa Ricci la quale rammenta agli Associati che l'odierna riunione fa seguito a molteplici mutamenti che, negli ultimi mesi, hanno caratterizzato la disciplina in tema di requisiti di conoscenza e competenza del personale (cd. "*Knowledge & Competence*") di cui al cd. "Regolamento Intermediari", adottato con delibera della Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, in recepimento della Direttiva (UE) 2014/65 (cd. "*Markets in Financial Instruments Directive*" o "MiFID II").

Come noto, infatti, continua la dott.ssa Ricci, la recente delibera della Consob n. 21755 del 10 marzo 2021 ha modificato il Titolo IX, Parte II, Libro III del Regolamento Intermediari, titolato per l'appunto "*Requisiti di conoscenza e competenza*", abrogando i previgenti artt. 79 (titolato "*Requisiti necessari per fornire informazioni*"), 80 (titolato "*Requisiti necessari per prestare la consulenza*"), 81 (titolato "*Altri requisiti*") e 82 (titolato "*Disposizioni finali*") e apportando modifiche all'art. 78 (titolato "*Requisiti di conoscenza e competenza del personale*").

È, dunque, in tale ultimo articolo che si condensa la nuova disciplina regolamentare di riferimento, in vigore a partire dal 31 marzo 2021, caratterizzata da una maggiore responsabilizzazione degli intermediari destinatari i quali, in linea con il nuovo art. 78, comma 5, del Regolamento Intermediari e, più in generale, con gli Orientamenti ESMA n. 1886 del 17 dicembre 2015, sono soggetti a una serie di obblighi sintetizzabili nei termini che seguono:

- garantire in capo al personale della *branch* che presta consulenza in materia di investimenti e/o che fornisce informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori, la sussistenza dei requisiti di conoscenza e competenza previsti dal medesimo art. 78;
- adottare procedure interne e misure organizzative che, in linea con i principi generali espressi dagli Orientamenti ESMA, garantiscano un'adeguata formazione e un idoneo sviluppo professionale dei dipendenti che prestano consulenza e/o che forniscono informazioni in base alla tipologia del servizio prestato, delle caratteristiche della clientela e del prodotto di investimento offerto;
- rilasciare al summenzionato personale che ne faccia richiesta idonea attestazione sui periodi di esperienza acquisiti e sull'attività di formazione svolta.

Prende a questo punto la parola l'avv. Molino la quale, fatte proprie le considerazioni della dott.ssa Ricci, invita gli Associati a condividere le proprie valutazioni in merito ai seguenti punti:

- punto n. 1: le modalità operative individuate per la verifica della sussistenza (o meno) in capo al proprio personale (in forza o selezionando) dei requisiti di conoscenza e competenza di cui al nuovo art. 78 del Regolamento Intermediari;
- punto n. 2: le modalità operative individuate per la realizzazione dei corsi di formazione da destinarsi al suindicato personale;
- punto n. 3: le modalità operative individuate per il rilascio al personale che ne faccia richiesta di idonea attestazione sull'esperienza acquisita e sulla formazione svolta.

Si apre un giro di tavolo all'esito del quale:

- quanto al punto n. 1, gli Associati individuano nell'*assessment* dei requisiti di conoscenza e competenza del personale (in forza o selezionando) la modalità operativa più efficace per garantire la conformità della *branch* alla nuova normativa di riferimento. Ciò, soprattutto, laddove tale *assessment* sia condotto, in collaborazione con la rispettiva Funzione Risorse Umane, direttamente dalla Funzione *Compliance* della *branch*, riservando alla Casa Madre, perlopiù, un flusso informativo di ritorno sull'attività svolta;
- quanto al punto n. 2, gli Associati individuano nei moduli formativi *e-learning*, organizzati sia internamente alla *branch* sia attraverso il supporto di consulenti esterni, la modalità operativa più efficace per garantire una formazione adeguata del personale. Ciò, soprattutto, laddove tale formazione sia calibrata sulla base della *seniority* dei singoli partecipanti e sia validata da test conclusivi (pur non obbligatori secondo la nuova normativa di riferimento);
- quanto al punto n. 3, la dott.ssa Ricci propone agli Associati di valutare la possibilità di predisporre a livello associativo un modello condiviso di attestazione dell'esperienza professionale acquisita e della formazione svolta dal personale. La proposta di redazione di tale modello di attestazione, il cui contenuto dovrà essere sufficientemente alto tale da potersi contestualizzare al meglio nell'operatività di ogni singola associata, è, all'unanimità, accolta favorevolmente dagli Associati.

A questo punto, la dott.ssa Ricci, chiusa la disanima della disciplina in tema di requisiti di conoscenza e competenza del personale, passa in rassegna le novità introdotte dalla Direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 che modifica la MiFID II per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la *governance* del prodotto e i limiti di posizione (cd. "*MiFID II Quick Fix Directive*").

Di tale direttiva - la quale, entrata in vigore il 27 febbraio 2021, dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 28 novembre 2021, con applicazione a decorrere dal 28 febbraio 2022 - la dott.ssa Ricci segnala i seguenti punti d'attenzione:

- in tema di obblighi di *unbundling* (separazione dei costi di analisi e di esecuzione): la modifica dell'art. 24 della MiFID II (titolato "*Principi di carattere generale e informazione del cliente*"), con l'inserimento del par. 9-bis, secondo cui:

*“Gli Stati membri assicurano che la prestazione di servizi di ricerca da parte di terzi alle imprese di investimento che prestano servizi di gestione del portafoglio o altri servizi di investimento o accessori ai clienti sia considerata adempiente in relazione agli obblighi di cui al paragrafo 1 qualora:*

*a) prima della fornitura dei servizi di esecuzione o dei servizi di ricerca, l’impresa di investimento e il prestatore dei servizi di ricerca abbiano concluso un accordo che identifica la quota all’interno degli oneri combinati o dei pagamenti congiunti per servizi di esecuzione e di ricerca che è imputabile alla ricerca;*

*b) l’impresa di investimento informa i propri clienti dei pagamenti congiunti per i servizi di esecuzione e i servizi di ricerca versati al soggetto terzo prestatore dei servizi di ricerca; e*

*c) i servizi di ricerca per i quali sono effettuati gli oneri combinati o il pagamento congiunto riguardano emittenti la cui capitalizzazione di mercato non abbia superato 1 miliardo di EUR come espressa dalle quotazioni di fine anno per i 36 mesi precedenti la fornitura dei servizi di ricerca o dal capitale proprio per gli esercizi in cui non sono o non erano quotati.*

*Ai fini del presente articolo, la ricerca è intesa come i servizi o i materiali di ricerca riguardanti uno o più strumenti finanziari o altri attivi, oppure gli emittenti o i potenziali emittenti di strumenti finanziari, o come i servizi o i materiali di ricerca strettamente correlati a un settore o a un mercato specifico in modo tale da delineare una base di valutazione degli strumenti, degli attivi o degli emittenti finanziari all’interno del settore o del mercato in questione.*

*La ricerca comprende altresì i materiali o i servizi che raccomandano o propongono, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento e formulano un parere motivato sul valore attuale o futuro o sul prezzo di attivi o strumenti finanziari, o altrimenti contengono analisi e informazioni originali e traggono conclusioni sulla base di informazioni nuove o esistenti che potrebbero essere impiegate per elaborare una strategia di investimento ed essere pertinenti e in grado di apportare valore aggiunto alle decisioni dell’impresa di investimento per conto dei clienti a cui tale ricerca è addebitata”;*

- *in tema di esenzione dai requisiti di governance sul prodotto, l’inserimento del nuovo art. 16-bis della MiFID II, titolato “Esenzioni dai requisiti in materia di governance del prodotto”, secondo cui: “Un’impresa di investimento è esentata dai requisiti di cui all’articolo 16, paragrafo 3, commi da secondo a quinto, e all’articolo 24, paragrafo 2, quando il servizio di investimento prestato riguarda obbligazioni che non hanno derivati incorporati diversi da una clausola make-whole o quando gli strumenti finanziari sono commercializzati o distribuiti esclusivamente a controparti qualificate”.*
- *in tema di fornitura preventiva di informazioni su costi e oneri e invio delle informazioni richieste in formato elettronico, la modifica dell’art. 24 della MiFID II, titolato “Principi di carattere generale e informazione del cliente”, con l’inserimento, al par. 4, delle seguenti integrazioni: “Se l’accordo di acquisto o vendita di uno strumento finanziario è concluso utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la previa comunicazione delle informazioni sui costi e sugli oneri, l’impresa di investimento può fornire le informazioni sui costi e sugli oneri in formato elettronico o su carta, se richiesto da un cliente al dettaglio, senza ritardi ingiustificati, dopo la conclusione dell’operazione, a condizione che siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: (i) cliente ha accettato di ricevere le informazioni senza indebito ritardo poco dopo la conclusione dell’operazione; (ii) l’impresa di investimento ha concesso al cliente la possibilità di ritardare la conclusione dell’operazione fino a quando il cliente non abbia ricevuto le informazioni. Oltre ai requisiti di cui al terzo comma, l’impresa di investimento è tenuta a offrire al cliente la possibilità di ricevere le informazioni sui costi e sugli oneri per telefono prima della conclusione dell’operazione”.*



Da ultimo, a chiusura dell'odierno Tavolo Tecnico, la dott.ssa Ricci segnala agli Associati la rilevanza dell'impatto dato dal Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (cd. "*Sustainable Finance Disclosure Regulation*" o "SFDR"), il quale è divenuto in gran parte applicabile a partire dal 10 marzo 2021. Trattasi, infatti, di una disciplina regolamentare che prevede rilevanti obblighi di *disclosure* in tema sostenibilità che trovano applicazione nei confronti di una vasta gamma di partecipanti al mercato finanziario, tra i quali anche le succursali di banche estere attive in ambito assicurativo, pensionistico, di gestione dei fondi e dei portafogli.

All'esito di tale ultimo intervento, il dott. Tupone e l'avv. delli Guanti, fatta propria la proposta avanzata dalla dott.ssa Ricci sulla predisposizione di un modello condiviso a livello associativo di attestazione in tema di requisiti di conoscenza e competenza del personale, si rendono disponibili, d'accordo con l'avv. Molino, a organizzare quanto prima un tavolo di lavoro ristretto a ciò espressamente dedicato, previa raccolta dei nominativi degli Associati interessati.

La riunione si conclude intorno alle ore 13.00, AIBE si impegna a inviare agli Associati il presente verbale.